

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

	FINCOMPANY S.p.A. Via del Fiumicello a Loreto, 7 80142, Napoli Tel. 081.2253111; Fax 081.281053 Email: info@fin-company.it	Capitale sociale € 600.000 i.v.; Riserve € 82.031 R.E.A. 331004 Iscrizione Elenco Generale ex art. 106 T.U.B. n. 40297 Codice ABI 334953 Partita IVA 03928650658
---	---	--

FINCOMPANY SPA offre prodotti dei seguenti intermediari in qualità di mandataria

UNIFIN S.p.A. Via Di Vittorio 21/b – 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/3940811; Fax 011/19690923; Email: info@unifinspa.com.	Capitale sociale: € 17.687.085,00 i.v. R.E.A. BO 209152; CF e P. IVA: 00317760379 Iscrizione Elenco Speciale Ex Art. 107 Codice ABI 31298.3
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S. p. A. Via Campo Marzio,46 - 00186 – Roma Tel 06/684591 Fax 06/6845955 ; Email : info@iblbanca.it	Capitale sociale:€12.500.000,00 i.v. Riserve al 30/04/09 €3.380.449,00 R.E.A. RM 354/27 CF:00452550585; Iscrizione Albo delle Banche n. 5578;Codice ABI 3263.1 CAB 03200

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Cessione del Quinto dello Stipendio -Particolare prestito personale, a tasso fisso per l'intera durata del prestito, destinato a lavoratori dipendenti che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente o dall'azienda presso la quale il cliente contraente dipende. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50. Per tale contratto trova altresì applicazione la normativa sul credito al consumo.

Tale finanziamento prevede la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego a beneficio della società finanziatrice. L'importo relativo ai premi assicurativi verrà trattenuto anticipatamente dall'importo finanziato e versato alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Società finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del16/10/2006.

Durata -Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi.

Anticipazioni - Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell'Intermediario, può ottenere una anticipazione sul finanziamento (Pre Finanziamento).

Informazione sul soggetto erogante -Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra Società anche in qualità di mandataria di Istituti bancari, o Società Finanziarie abilitate (Intermediari committenti), con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari, o Società Finanziarie abilitate. L'eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell'Ente/Azienda ad avvenuta notifica della cessione stessa.

Rischi -Poiché il finanziamento è a tasso fisso e non si può beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, esiste un generico rischio di tasso d'interesse. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Estinzione anticipata - Fincompany evidenzia la particolare onerosità dell'eventuale estinzione anticipata del prestito, anche per il caso di rinnovo, poiché alcune delle somme indicate nel documento di sintesi, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell'erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Istituti Bancari, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicuratrici, oneri fiscali) e non sono recuperabili dall'Istituto finanziario.

ELENCO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE (VALORI MASSIMI)

A	TAN -Tasso Nominale Annuo applicabile	Massimo 6%
B	Imposta sostitutiva / imposta di bollo	0,25% / bollo € 14,62
C	Interessi di mora (tasso massimo)	TAN + 5 %
D	Valuta applicata	30 gg antecedenti prima scadenza
E	Commissioni bancarie / finanziarie	Massimo 28%
F	Commissioni dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)	Massimo 19,50%
G	TAEG – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	Capitale netto mutuato inferiore o pari ad € 5.000,00- TAEG Max 19,95
H	TAEG – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE	Capitale netto mutuato superiore ad € 5.000,00 TAEG Max 17,90
I	Polizza vita e rischi diversi da impiego	Massimo 30% (*)
L	Periodicità di calcolo degli interessi	Mensile
M	Spese fisse (comprendenti delle spese di notifica, istruttoria,oneri di riscossione,invio delle comunicazioni periodiche ecc.)	Massimo 300 €
N	Spese fisse di estinzione anticipata	1% del capitale residuo
O	TEGM – TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	Nel rispetto del limite stabilito dalla rilevazione trimestrale del periodo di stipula del contratto
P	Penali	nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F si riferiscono al capitale lordo mutuato I costi indicati ai punti B, E, F, H, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Nel TAEG sono incluse le spese relative alle polizze (H) () valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di assunzione. Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.fin-company.eu.*

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Mutuo. Il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti dell'Intermediario dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio e mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro/ente pensionistico (di seguito Amministrazione) a prelevare dalla propria retribuzione/compensi tante quote uguali, mensili e consecutive di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi. Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente. In sede di liquidazione del prestito stesso il Cliente verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato delle spese e degli oneri finanziari di cui alle lettere B, E, F, H e L del prospetto "condizioni economiche dell'operazione (valori massimi)" del presente foglio informativo.

Mandato di Pagamento. Per il rimborso del prestito, il Cliente conferisce all'Amministrazione da cui dipende mandato irrevocabile affinché la stessa: a) trattenga mensilmente dalla sua retribuzione/compensi, a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale sua estinzione, l'importo della rata del prestito per versarla all'intermediario; b) trattenga, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione/compensi ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica e/o sul TFR qualora normativamente previsto, l'importo del residuo debito. Qualora l'importo versato dall'Amministrazione risultasse insufficiente il Cliente autorizza che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n.297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto). Il Cliente ai sensi dell'art.1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non rimosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato. In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce all'Intermediario mandato irrevocabile nell'interesse dello stesso Intermediario, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessioni del quinto, relativi regolamenti e circolari e normative in materia contro il rischio vita e contro i rischi diversi di impiego del Cliente. Il Cliente stipula, per la copertura del rischio vita, con costo a suo carico ed a beneficio dell'Intermediario, la polizza, a premio unico, per l'ammontare nominale complessivo e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute, tuttavia in caso di decesso dello stesso Cliente la polizza non avrà validità se le suddette dichiarazioni siano state inesatte e/o reticenti (artt.1892 e 1893 C.C.). Se il costo della polizza per i rischi diversi di impiego, a scelta del Cliente, è sostenuto da quest'ultimo (ramo assicurativo "perdite pecuniarie"), salvo i limiti delle condizioni di polizza, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, lo stesso Cliente non sarà soggetto da parte della Compagnia Assicurativa alla rivalsa per le somme pagate da quest'ultima all'Intermediario. Diversamente se il suddetto costo è sostenuto dall'Intermediario (ramo assicurativo "credito") la Compagnia Assicurazione resterà surrogata all'Intermediario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa Compagnia di Assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.

Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/compensi o di ritardo del versamento da parte dell'Amministrazione da cui il Cliente dipende o per la quale presta la propria attività professionale, anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine.

Foro Competente. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Estinzione Anticipata In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere B, E, F, e L non saranno rimborsabili. Per gli importi indicati alla lettera H è previsto un rimborso al Cliente, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Diritto di recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga all'Intermediario entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di recesso saranno dovuti dal Cliente le Spese di Istruttoria di cui al prospetto "condizioni economiche applicate" del presente foglio informativo oltre ai costi ed oneri sostenuti dall'Intermediario e/o reclamati da terzi. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di prefinanziamento, dal Cessionario in funzione del contratto di finanziamento sottoscritto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento ricompresi tra 24 e 120 mesi. Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata, o di recesso come descritto ai punti precedenti. Il rapporto si intenderà definitivamente estinto al momento della ricezione, da parte dell'intermediario, dell'importo dovuto. La chiusura del rapporto avverrà entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'importo dovuto.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie: Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami dell'Intermediario. Ciò potrà avvenire mediante lettera raccomandata A/R a FINCOMPANY SpA – Ufficio Reclami – Via del Fumicciolo a Loreto 7 – 80142 Napoli, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 081.2253130 o e-mail all'indirizzo: reclami@fin-company.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

NORME CHE REGOLANO I PRE-FINANZIAMENTI

Rimborso: Il Cliente si obbliga a rimborsare l'importo del Prefinanziamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, mediante trattenuta in una unica soluzione sul netto ricavo del Prestito in fase di istruttoria al momento in cui questo sarà perfezionato ed erogato. Il Prefinanziamento è concesso al tasso annuo nominale (T.A.N.) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel relativo foglio informativo).

Mancato Perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione: Qualora il contratto di Prestito contro cessione di quote della Retribuzione in fase di istruttoria non venga perfezionato per i motivi indicati al successivo punto, il Cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente ed in una unica soluzione all'Intermediario, l'importo del debito residuo del Prefinanziamento, determinato come somma della quota capitale e della quota interessi, calcolata al T.A.N. dalla data di erogazione del Prefinanziamento sino alla data di mancato perfezionamento del Prestito.

Motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro Cessione di Quote della Retribuzione: Costituiranno motivi di mancato perfezionamento del Prestito contro cessione di quote della Retribuzione in fase di istruttoria:

- a) la falsità delle dichiarazioni, informazioni e/o documenti rilasciati dal Cliente in sede di istruttoria del Prestito stesso;
- b) la mancata accettazione da parte del datore di lavoro ad operare la ritenuta sulla propria Retribuzione;
- c) l'impossibilità ad assicurare l'importo lordo del Prestito presso le compagnie di assicurazione convenzionate con l'Intermediario, contro il rischio vita;
- d) il cambiamento, durante la fase di istruttoria e/o dell'iter amministrativo sino alla concessione del Prestito, del datore di lavoro di dipendenza/ente pensionistico;
- e) il sopravvenire a carico del Cliente di provvedimenti disciplinari e/o penali, e qualsiasi atto, accertamento o provvedimento (sanitario, amministrativo, sindacale) che possano causare l'esonero o la sospensione dal servizio, o la diminuzione anche temporanea della sua retribuzione quale risultava al momento della richiesta del Prestito;
- f) il mancato immediato avviso all'intermediario, del cambiamento del proprio domicilio;
- g) l'irreperibilità, lo stato di detenzione, il decesso;
- h) ogni altra motivazione attinente alla fase istruttoria del Prestito che determini l'impossibilità ad erogare il prestito stesso, secondo l'insindacabile giudizio dell'Intermediario.

Oneri e Spese: Tutte le spese che l'Intermediario dovesse sostenere per gli atti giudiziari e pratiche stragiudiziali per ottenere l'adempimento del presente Prefinanziamento saranno a totale carico del Cliente.

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

OFFERTA FUORI SEDE

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di operatori commerciali, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tanto meno rappresentano l'intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L'intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell'offerta fuori sede. L'Attività degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l'opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione o Delegazione di pagamento. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Fincompany fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l'Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità.

LEGENDA

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno.
TEGM	Tasso effettivo globale medio. La rilevazione trimestrale ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite in diverse classi di importo; tali tassi medi aumentati della metà rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato d'usura.
TAEG/ISC	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Tasso di mora	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
Titolare effettivo	La persona o le persone che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

INFORMAZIONI SULL'AGENTE / MEDIATORE (in caso di offerta fuori sede)

Denominazione			Indirizzo			
Tel:	Fax:	Iscrizione UIC		Tipo rapporto con Fincompany:	Mediatore	Agente

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto terzo costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Copia del presente AVVISO è stata consegnata in data _____ al Sig. _____ che ne rilascia ricevuta

IL CLIENTE

IL SOGGETTO ABILITATO

Timbro, Firma e n. iscrizione UIC